Criteri di ammissione e non ammissione all'esame di stato conclusivo di primo ciclo

L'ammissione e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo di primo ciclo avviene in seduta di scrutinio finale.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

La valutazione:
➢ è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica/attività alternativa. I docenti di potenziamento forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte;
➢ è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
➢ del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità;
➢ di Educazione Civica

AMMISSIONE ALL'ESAME

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame), ad esclusione degli alunni DVA per i quali il Consiglio di Classe ha stabilito l'esonero.

La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra indicati. La non ammissione avviene con adeguata motivazione e nel rispetto dei seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti:

− gli alunni destinatari della sanzione dell'esclusione dallo scrutinio finale adottata dal Consiglio d'Istituto;

− gli alunni che hanno avuto una frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale personalizzato, per i quali il Consiglio di Classe non ha ravvisato l'applicazione dei criteri di deroga deliberati dal Collegio docenti.

− gli alunni per i quali il Consiglio di Classe motivi in maniera documentata l'impossibilità di formulare una valutazione in una o più discipline.

− gli alunni che non hanno svolto le prove Invalsi, ad esclusione degli alunni DVA per i quali il Consiglio di Classe ha stabilito l'esonero.

− La non ammissione può essere deliberata a maggioranza quando si verificano le seguenti condizioni

1) presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (voto 5) o non raggiunti (voto 4) nella maggior parte delle discipline.
2) il Consiglio di Classe ritiene che la non ammissione costituisca un'opportunità per l'alunno/a di attivare/riattivare/proseguire il processo di apprendimento con tempi più lunghi e con ritmi e modalità più adeguate alla sua specifica condizione personale;
3) il Consiglio di Classe valuta che la non ammissione sia necessaria affinché l'alunno/a possa progredire nel proprio sviluppo culturale, personale e sociale;
4) la famiglia è stata costantemente e tempestivamente informata delle difficoltà incontrate dall'alunno/a e dell'eventualità di una non ammissione;
5) sono state attivate, senza risultati significativi, tutte le strategie didattiche educative ed organizzative ritenute necessarie per recuperare le abilità e le conoscenze di base, funzionali a consentire all'alunno/a di raggiungere gli obiettivi previsti per affrontare la classe successiva;
6) l'alunno/a non ha gli strumenti minimi per poter recuperare autonomamente, anche sulla base delle indicazioni fornite dai docenti, le abilità e le conoscenze di base, necessarie per affrontare proficuamente la classe successiva.

L'ammissione/non ammissione alla classe successiva degli alunni DVA o DSA certificati avviene sulla base degli stessi criteri individuati per gli altri alunni, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. Nel documento di valutazione finale,

il caso di ammissione di alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti in una o più discipline dovrà essere segnalato attraverso una valutazione inferiore a 6, secondo i criteri fissati dalla griglia per l'attribuzione dei voti deliberata dal Collegio dei Docenti.

Nella motivazione per la non ammissione all'Esame di Stato, da registrare al verbale di scrutinio finale, dovrà essere data evidenza del riscontro dei criteri sopra esposti, anche attraverso riferimenti a colloqui con la famiglia e/o con le figure professionali che si sono occupate dell'alunno (es. Assistenti sociali, operatori della NPI, professionisti privati, ecc.) e ad eventuale documentazione agli atti della scuola. Si dovrà inoltre dare puntuale riscontro delle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in atto dal Consiglio di Classe.

VOTO D'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Si applicherà, come di consueto, la regola dell'arrotondamento per difetto con decimali inferiori a 0,5 o per eccesso con decimale rispettivamente superiore o pari a 0,5.
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
Il voto di ammissione quindi deriva dalla media ponderata del percorso di studi:
media primo anno : peso 10%
media secondo ano: peso 15%
media terzo anno: peso 75%

In caso di alunni provenienti da altri Istituti ed inseriti a percorso avviato è necessario ottenere la media degli anni svolti tramite richiesta di documenti valutativi precedenti.
Nel caso invece di alunni inseriti in corso avviato che non dispongono di documenti valutativi precedenti verrà utilizzata unicamente la media ottenuta nell'anno in corso

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Per il Dirigente Scolastico
Carlo Bertolozzi

Barbara Landucci